

Il giorno 5 gennaio 2011 tra la Direzione della Italtel S.p.A. e le Osl nazionali e territoriali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e le Rsu interessate, in relazione al verbale di accordo siglato in data 5 gennaio 2011 relativo all'utilizzo della mobilità ordinaria, è stato convenuto quanto segue.

1. Il collocamento in mobilità ordinaria riguarderà un numero massimo di 100 lavoratori che non si opporranno e potrà avvenire entro il 31 dicembre 2011.
2. Le Parti si impegnano a avviare ed esperire la procedura di mobilità entro il 31/01/2011.
3. Ai lavoratori che entro il 30/06/2011 aderiranno al percorso di uscita dall'azienda finalizzato al raggiungimento dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico sarà riconosciuta un'integrazione al trattamento di fine rapporto, per l'intero periodo definito, in misura tale da assicurare un importo complessivo netto – includendo nel calcolo l'indennità dovuta dall'Inps e l'indennità sostitutiva del preavviso – pari all'80% della retribuzione ordinaria netta che gli stessi avrebbero percepito. Inoltre a tali lavoratori sarà erogato, sempre a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto, un importo *una tantum* di € 2.500,00 lordi.
4. Ai lavoratori che aderiranno al percorso di uscita dall'azienda successivamente al 30/06/2011, sarà riconosciuta un'integrazione al trattamento di fine rapporto, per l'intero periodo definito, in misura tale da assicurare un importo complessivo netto – includendo nel calcolo l'indennità dovuta dall'Inps e l'indennità sostitutiva del preavviso – pari al 70% della retribuzione ordinaria netta che gli stessi avrebbero percepito.
5. In ogni caso l'integrazione individuale di cui ai punti 3 e 4 non potrà superare l'importo complessivo netto di 55.000,00= Euro.
6. Il calcolo dell'integrazione al Tfr di cui ai precedenti paragrafi sarà effettuato sulla base dell'ammontare della retribuzione teorica lorda in atto alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
7. Tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali, potranno essere collocati in mobilità anche i lavoratori che, pur non essendo in possesso dei requisiti necessari per l'acquisizione del diritto alla pensione, non si opporranno al collocamento in mobilità.
8. I trattamenti economici di cui sopra sostituiscono integralmente ogni precedente diversa pattuizione aziendale sulla materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Stefano Pilleri  
 Dr. Roberto

Luigi  
 Vaccaro

Luigi Spisic  
 Alberto Pank  
 Luigi  
 Ben